Trib. Torino, ordinanza 26/08/2014

In caso di deposito telematico di una memoria istruttoria rifiutato a causa di un errore nell'indicazione del numero di ruolo generale della causa, non esistono i presupposti per la rimessione in termini (massima non ufficiale).

Svolgimento del processo

Il Giudice
Letta l'istanza di remissione in termini depositata telematicamente dalla convenuta in data 22.7.2014, allo scopo di essere rimessa nei termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui ai nn. 2 e 3 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., da cui sarebbe incolpevolmente decaduta.
Rilevato che dai documenti allegati dalla ricorrente a corredo di tale istanza si ricava solo che il deposito telematico della memoria istruttoria di cui al n. 2 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. è stato rifiutato a causa di una anomalia non risolvibile, di guisa che non vi sono elementi per ritenere che tale rifiuto, e con esso la conseguente decadenza, siano riconducibili a cause estranee alla ricorrente (che peraltro ha dichiarato che il rifiuto sarebbe da addebitare ad un errore nella indicazione del numero di ruolo generale della causa, dunque imputabile alla ricorrente medesima).
Ritenuto, pertanto, che non sembrano esservi i presupposti per autorizzare l'invocata rimessione in termini.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/05/2014.

P.Q.M.

Respinge l'istanza. Si comunichi.
Deciso il 26/08/2014